

RGL 4/2025

PARTE II

RGL GIURISPRUDENZA ONLINE

NEWSLETTER N. 11/2025

APPROFONDIMENTI

CASSAZIONE, 7.8.2025, n. 22802, S.U.

Diff. Corte d'Appello di Perugia, 30.10.2018.

Pensione – Rendita vitalizia – Prescrizione – Decorrenza.

Dopo cinque anni, prescritti i contributi previdenziali Ago, decorre il termine decennale per l'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore assicurato. Decorso tale ulteriore termine, il lavoratore potrà esercitare la stessa facoltà con diritto a vedersi risarcire il danno nel termine di dieci anni. Successivamente, dopo 25 anni dal mancato versamento dei contributi, rimane salva la facoltà del lavoratore di ricorrere alla costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico e senza rivalsa. (1)

(1) RENDITA VITALIZIA E PRESCRIZIONE: L'ARTE DEL DISTINGUERE

1. — Le Sezioni Unite hanno finalmente concluso una *querelle* durata più di un cinquantennio sulla prescrivibilità dell'azione per la costituzione della riserva matematica, prima negata (Vd.: Cass. n. 1304/71; Cass. n. 1374/74; Cass. n. 1298/78), e poi ammessa a decorrere dal compimento della prescrizione dei contributi non versati (Cass. n. 6361/84, sent.; Cass. n. 9270/87, sent.; Cass. n. 3756/2003, sent.), e non dall'insorgenza del danno pensionistico (valevole invece per l'azione ex art. 2116 c.c.), salvo poi diversamente orientarsi sul caso del datore di lavoro onerato e su quello del lavoratore (In dottrina, vd., per tutti: Daila Costa 2023; Rivero 2022; Boer 2020). L'approdo finale può ritenersi oramai conforme alla giurisprudenza costituzionale.

In effetti, con l'art. 3, l. n. 1338/1962, il legislatore ha inteso conferire effettività all'art. 38, c. 2, Cost., secondò cui «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».

La Corte costituzionale, con sentenza n. 26/1984, nel disattendere le questioni di costituzionalità relative all'art. 13, par. 12, l. n. 1338/1962, nella parte in cui esige la prova scritta del rapporto di lavoro, ha contestualmente affermato che «La norma impugnata

rappresenta il superamento della prescrizione dei contributi assicurativi. Trattasi, dunque, di una norma di favore, equipollente in sostanza ad una rimessione in termini».

La Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi una seconda volta in ordine alla legittimità dell'art. 13, l. n. 1338/1962, con la sentenza n. 568/1989, in cui ha disatteso la questione di costituzionalità, nella parte in cui richiede la prova scritta del rapporto di lavoro intercorso, in considerazione del fatto che la sanatoria può riguardare anche rapporti di lavoro remoti.

Se dunque l'art. 13 assolve la funzione di rendere effettiva la garanzia contenuta all'art. 38 Cost. e di consentire l'adeguatezza tra storia lavorativa e misura della pensione (adeguatezza non è garantita dall'art. 2116 c.c., poiché tale norma non consente di incrementare la pensione, ma – soltanto – di proporre l'azione risarcitoria nei confronti dell'ex datore di lavoro quando sia maturato, anche soltanto virtualmente, il diritto a pensione, con il rischio che nel lungo intervallo venga meno il soggetto obbligato o la sua idoneità a risarcire il danno), ogni lettura della norma diretta a limitarne temporalmente l'esercizio farebbe riemergere la questione di costituzionalità, ripetutamente sollevata coerentemente – del resto – con la natura facoltativa della stessa: essa, infatti, ha attribuito al datore di lavoro la facoltà di sollevarsi dalla responsabilità di essere chiamato in futuro a rispondere di una inadempienza suscettibile di sanatoria con un esborso più contenuto, e al lavoratore quella di sostituirsi al datore di lavoro quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita (come testualmente dispone l'art 13, al c. 5) con o senza rivalsa.

2. — Fatte queste premesse, la Corte, con la sentenza in epigrafe, ritiene che si debba addivenire a una soluzione che differenzi l'esordio della prescrizione in relazione alle diverse azioni esercitabili e assicuri in tal modo una tutela piena in adesione al proposito del legislatore, il quale ha inteso costruire un «congegno» atto a preservare per quanto possibile l'assicurato da danni previdenziali.

E infatti, secondo la Corte: «l'azione per la costituzione della rendita ex art. 13 comma 5 presuppone [...] che il lavoratore si trovi nella situazione di non poter ottenere dal datore di lavoro quel rimedio predisposto dal legislatore per tenerlo indenne dal pregiudizio dell'omissione contributiva e tale situazione si determina in maniera definitiva quando, prescritti i contributi, si sia altresì prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere all'Istituto previdenziale di costituire la rendita in favore del lavoratore [Omissis].

Peraltro per effetto della recente modifica apportata all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 dall'art. 30 della l. n. 203 del 2024, è stata attribuita al lavoratore l'ulteriore facoltà di chiedere la costituzione della rendita – questa volta con onere totalmente a suo carico sempre dando la dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro della sua durata e della misura della retribuzione – quando si sia oramai prescritto il diritto del datore di lavoro a costituire detta rendita, di cui al primo comma, ed anche quello del lavoratore di agire in sostituzione ai sensi dell'art. 13 comma 5 [Omissis].

In definitiva, il quadro normativo di tutela apprestato dall'art. 13 nella sua attuale formulazione, che lo stesso Istituto previdenziale ha condivisibilmente ritenuto applicabile a tutte le domande di costituzione di rendita non ancora definite (in questo sen-

so la circolare dell'Inps n. 48 del 24.2.2025), trova applicazione alle controversie pendenti e non coperte da giudicato in quanto completa il quadro delle tutele realizzando il fine di apprestare un rimedio al pregiudizio conseguente alla accertata irregolarità contributiva attraverso una serie di rimedi concorrenti e valorizzando, a i fini del trattamento pensionistico, quei periodi contributivi per i quali si siano verificate omissioni contributive non più sanabili per effetto di prescrizione e scongiurando il rischio di rendere potenzialmente definitivo il danno inferto al lavoratore dall'omissione stessa.

[*Omissis*].

In pratica, resta ferma per il datore di lavoro la decorrenza della prescrizione decennale della domanda di rendita dalla scadenza quinquennale del termine per versare i contributi. Successivamente, per il lavoratore (che può sostituirsi al datore di lavoro e chiedere la costituzione della rendita versando la dovuta riserva matematica, salvo il risarcimento del danno per rivalsa sul datore di lavoro), il termine decorre da quando, maturata la prescrizione per il datore di lavoro, questi non possa più provvedere a costituire la rendita. In questo modo, per il lavoratore sarà possibile chiedere la costituzione della rendita con onere a suo carico e diritto al risarcimento del danno per ulteriori dieci anni dal decorso della prescrizione in capo al datore di lavoro.

Infine, qualora il lavoratore resti inerte e maturi, dopo ulteriori dieci anni, la prescrizione del diritto a chiedere in sostituzione del datore di lavoro la costituzione della rendita (versando la riserva e chiedendo il risarcimento), resta salva la facoltà attribuitagli dal c. 7 dell'art. 13 novellato di chiederne la costituzione, questa volta con totale onere a suo carico.

Sopraggiunta l'età pensionabile e maturati i requisiti contributivi, e con essi la liquidazione della pensione dimidiata, il lavoratore potrà far valere l'azione *ex art.* 2116 c.c. in misura pari alla decurtazione pensionistica capitalizzata.

Resta comunque inibita l'azione preventiva del lavoratore a salvaguardia della posizione assicurativa mediante la richiesta di accredito della contribuzione omessa e non prescritta, per giurisprudenza di legittimità certamente dubbia ma oramai consolidata (Su cui Casiello 2024). Quest'ultima annotazione consente di concludere che l'alea della omissione contributiva si è spostata dall'ente previdenziale al lavoratore assicurato, posto che la domanda di accredito viene giustificata solo al momento dell'evento tutelato e non anche in corso di rapporto assicurativo, talché la perdurante omissione contributiva, malgrado la tempestiva segnalazione dell'assicurato, si riverbera nella successiva prescrizione. Di qui l'ampliamento dei casi ammessi di domanda di rendita e la tutela estrema risarcitoria (oltre all'accredito della contribuzione non prescritta).

Riferimenti bibliografici

Boer P. (2020), *La previdenza sociale*, in Giuseppe Santoro-Passarelli (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, ed. VIII, cap. LX, Utet, Milano, 2565 ss.

Casiello M. (2024), *Il diritto alla integrità della posizione contributiva e il perdurante interesse ad agire di Giano bifronte*, in RGL, n. 4, II, 479 ss.

Costa R.D. (2023), *Il regime di prescrizione del diritto alla rendita vitalizia per omessa contri-*

buzione, in RGL, n. 2, RGL *giurisprudenza online*, n. 4.

Riverso R. (2022), *Sulle recenti «svolte» della Cassazione in tema di tutela del lavoratore nelle omissioni contributive*, in RDSS, n. 1, 1 ss.

Amos Andreoni

Avvocato in Roma